

*Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzazione n. 25651/15
del 13/04/2015 della
Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di
Trento.*

Allegato 4

OPERA UNIVERSITARIA – TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

Art. 1 – Oggetto

1. Forma oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di Opera Universitaria di Trento, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio

1. Il broker si impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia di consulenza assicurativa e, in particolare, le seguenti prestazioni e servizi che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
- studio e proposta di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze assicurative anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente, con impostazione di un programma assicurativo;
- consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività di Opera Universitaria, nonché consulenza generale in materia assicurativa;
- assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le eventuali procedure di selezione del contraente che Opera Universitaria riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le Compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);

- elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- formazione del personale individuato da Opera Universitaria per la gestione dei contratti assicurativi circa le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti di Opera, che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (R.C. Patrimoniale colpa grave, vita, infortuni, malattia, R.C.A., R.C.T., ecc.) ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa.

Art. 3 – Durata

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Opera Universitaria ha durata annuale con decorrenza dal giorno 30 giugno 2015, eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori 3 (tre) annualità, con possibilità di disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Remunerazione dell'incarico

1. L'attività di brokeraggio di cui all'art. 2 non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico di Opera Universitaria o dei suoi dipendenti, in quanto il servizio del broker, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con provvigione pari al 5% (cinque per cento) sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con Opera.

2. Il broker si impegna a non modificare la percentuale di provvigione per tutta la durata del servizio, anche in caso di proroga.

3. Il broker non potrà inoltre richiedere né ad Opera né alle compagnie di assicurazione con cui Opera ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione applicata, pena la risoluzione di diritto del servizio di brokeraggio assicurativo.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio ed obblighi delle parti

1. Opera Universitaria autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

2. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore di Opera, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente.

3. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse di Opera Universitaria;
- trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione di Opera Universitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Al broker è fatto espresso divieto:

- di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto di Opera Universitaria senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, formalmente rilasciata;
- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Opera Universitaria.

Opera Universitaria si impegna all'osservanza dei seguenti obblighi:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del servizio assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto di Opera Universitaria.

4. Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi non potranno vantare, ad alcun titolo, da Opera Universitaria, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all'Amministrazione.

Art. 6 – Pagamento premi assicurativi

1. Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite della società di brokeraggio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto di Opera Universitaria, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.

2. Il broker trasmette ad Opera Universitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc..) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

3. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare ad Opera Universitaria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante l'eventuale remunerazione corrisposta al broker ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta.

4. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia.

Art. 7 – Limitazione per il broker inerenti la gestione del servizio

1. E' fatto divieto al broker di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte.

2. Il broker non può subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 – Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del servizio

1. Sia nel caso di inadempienza della Società nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato, sia in caso di violazione degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel capitolato stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il servizio, previa contestazione scritta al broker, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata.

2. E' fatto salvo ogni diritto di Opera Universitaria di avviare azioni nei confronti del broker a propria tutela e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 9- Trattamento dei dati personali e segreto d'ufficio

1. Il broker è tenuto a gestire le informazioni trattate nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie

1. La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra Opera Universitaria e la Società di brokeraggio sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, precisando che il foro competente è quello di Trento.

ART. 11 – Tracciabilità dei pagamenti

1. La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 una volta individuate le compagnie assicurative.

2. A tal fine, la Società comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 12 – Codice di comportamento

1.-Per tutti gli aspetti inerenti il presente contratto, l'attività della Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito di Opera (www.operauni.tn.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP

1.-Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla società di brokeraggio, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione del corrispettivo in conformità a dette iniziative.

2.-Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3.-In caso di recesso verranno pagate alla società di brokeraggio le prestazioni già eseguite.

Art. 14– Norme finali

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente capitolato è a carico della Società.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

MARSH s.p.a.

IL DIRETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

-dott. Paolo Fontana-

-dott. Giovanni Turci-

f.to digitalmente

f.to digitalmente